



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO COMMERCIO
DIVISIONE AMMINISTRATIVA COMMERCIO E OPI**

ATTO N. ORDS 234

Torino, 22/09/2026

ORDINANZA

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO, CESSIONE, CONSUMO E DETENZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO, LATTINE E ALTRI CONTENITORI IDONEI ALL'OFFESA DELLA PERSONA, DAL 24 AL 27 SETTEMBRE 2026, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "TERRA MADRE – SALONE DEL GUSTO 2026" NEL CENTRO CITTADINO.

Visti:

- l'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo;
- il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, che ha modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

DATO ATTO

- che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 152 del 26 aprile 2010, ha dichiarato – rigettando la censura di violazione dell'art. 41 della Costituzione – che "Questa Corte ha costantemente negato che "sia configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale";
- che, ai sensi del proprio Statuto, il Comune di Torino persegue, fra le sue finalità: la tutela e promozione dei diritti costituzionalmente garantiti, contribuendo a rendere effettivo il diritto dei cittadini alla tutela della salute dei lavoratori; la tutela dell'ambiente di vita, operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento; la promozione del rispetto della dignità delle persone e della sicurezza sociale;
- che i commi 1 e 2 dell'art. 54 del d.lgs. 267/2000 stabiliscono che:

"1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

- a. all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;*
 - b. allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;*
 - c. alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto.*
- 2. Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'Interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza."*

CONSIDERATO CHE

in relazione all'evento indicato in oggetto, con nota dell'Ufficio di Gabinetto – CAT.A.4/26.GAB. prot. 0215123 del 21/09/2026 - la Questura richiede alla Città

- OMISSIS -

Si prega di voler valutare l'opportunità di emettere il seguente divieto:

- a. Divieto di vendita per asporto o cessione a qualsiasi titolo, da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazione per il commercio ambulante e di tutti gli standisti partecipanti alla Kermesse Terra Madre – Salone del Gusto 2026, di bevande contenute in bottiglie di vetro, lattine ovvero in contenitori idonei all'offesa, anche ove erogate da distributori automatici: i gestori di distributori automatici devono provvedere a ogni misura ed adempimento necessario per impedire l'erogazione. Tali bevande potranno essere poste in vendita esclusivamente se a temperatura ambiente e debitamente confezionate;*
- b. consumo in luogo pubblico di bevande contenute in bottiglie di vetro, in lattine o in contenitori idonei all'offesa;*
- c. detenzione in luogo pubblico di bevande contenute in bottiglie di vetro, lattine o in contenitori idonei all'offesa diverse da quelle detenute a temperatura ambiente e debitamente confezionate, nonché il loro abbandono fuori dagli appositi raccoglitori;*

Validità temporale del provvedimento

Tale provvedimento dovrà essere attivo delle ore 8.00 di giovedì 24 settembre e sino a quando sarà rilevata presenza di pubblico nella giornata di domenica 27 settembre 2026.

Area cittadina di validità del provvedimento

Il provvedimento dovrà interessare tutte le aree di svolgimento della kermesse delimitate dalle seguenti vie nonché qualsiasi luogo in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione per la vendita ambulante di alimenti e bevande collegate all'evento:

1. in relazione dell'asse espositivo di via Roma/piazza Castello, il provvedimento dovrà interessare l'area cittadina comprendente le seguenti vie:

- piazza Paleocapa tutta;*
- piazza Lagrange tutta;*
- piazza Carlo Felice tutta;*
- via Roma tutta;*
- piazza CLN tutta;*
- piazza San Carlo tutta;*
- piazza Castello tutta;*
- piazzetta Reale tutta;*
- Corte e Giardini di Palazzo Reale tutti.*

Vie adducenti a via Roma lato via XX Settembre

- via Monte di Pietà tratto compreso tra via Roma e via XX Settembre (esclusa);*
- via Bertola tratto compreso tra via Roma e via XX Settembre (esclusa);*
- via Santa Teresa tratto compreso tra via Roma e via XX Settembre (esclusa);*
- via Alfieri tratto compreso tra via Roma e via XX Settembre (esclusa);*
- via Frola tratto compreso tra via Roma e via XX Settembre (esclusa);*
- via dell'Arcivescovado tratto compreso tra via Roma e via XX Settembre (esclusa);*
- via Buoizzi tratto compreso tra via Roma e via XX Settembre (esclusa);*
- via Gramsci tratto compreso tra via Roma e via XX Settembre (esclusa);*

Vie adducenti a via Roma lato via Lagrange/Accademia delle Scienze

- via Cesare Battisti tratto compreso tra via Roma e via Accademia delle Scienze (esclusa);*
- via Principe Amedeo tratto compreso tra via Roma e via Accademia delle Scienze (esclusa);*
- via Maria Vittoria tratto compreso tra via Roma e via Accademia delle Scienze/via Lagrange (escluse);*
- via Giolitti tratto compreso tra via Roma e via Lagrange (esclusa);*
- via T.R. di Montelera tratto compreso tra via Roma e via Lagrange (esclusa);*
- via Cavour tratto compreso tra via Roma e via Lagrange (esclusa);*
- via Buoizzi tratto compreso tra via Roma e via Lagrange (esclusa);*
- via Gramsci tratto compreso tra via Roma e via Lagrange (esclusa).*

2. in relazione dell'area espositiva di piazza Carlo Alberto, il provvedimento dovrà interessare l'area

cittadina comprendente le seguenti vie:

- *piazza Carlo Alberto tutta;*
- *via Principe Amedeo tratto compreso tra via Bogino e via Accademia delle Scienze;*
- *via Cesare Battisti tratto compreso tra via Bogino e via Accademia delle Scienze;*
- *via Carlo Alberto tratto compreso tra via Maria Vittoria e via Po.*

3. in relazione dell'area espositiva di piazza Vittorio Veneto, il provvedimento dovrà interessare l'area cittadina comprendente le seguenti vie:

- *piazza Vittorio Veneto tutta;*
- *via Po tutta.*

Vie adducenti a piazza Vittorio Veneto lato via Matteo Pescatori

- *via Giulia di Barolo tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via Matteo Pescatori (esclusa);*
- *via Vanchiglia tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via Matteo Pescatori (esclusa);*
- *via Bava tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via Matteo Pescatori (esclusa);*
- *lungo Po Cadorna tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via Matteo Pescatori (esclusa).*

Vie adducenti a piazza Vittorio Veneto lato via Maria Vittoria

- *via Plana tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via Maria Vittoria (esclusa);*
- *via della Rocca tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via Maria Vittoria (esclusa);*
- *via Bonafous tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via Maria Vittoria (esclusa);*
- *lungo Po Diaz tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via Maria Vittoria (esclusa);*
- *via Principe Amedeo tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via delle Rosine (esclusa).*

RILEVATO

- che l'abbandono in spazi pubblici di contenitori di bevande in vetro e/o metallo contribuisce a generare fenomeni di degrado del tessuto urbano e può creare grave pregiudizio dell'incolumità delle persone in quanto costituisce fonte di pericolo per i soggetti che in quei luoghi abitano e transitano; inoltre, detti contenitori in alcuni casi possono essere utilizzati come strumenti atti ad offendere;
- che per le ragioni già esposte, sussistono le condizioni di contingibilità, strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare e di urgenza, nonché strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di tutela della pubblica incolumità;

VISTO

• l'art. 54 c. 4 del D.lgs. n. 267/2000 che:

- al comma 4 prevede che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotti, con atto motivato, i provvedimenti (anche) contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- al comma 4 bis precisa che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;

DATO ATTO

che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto;

per le motivazioni illustrate in premessa, in occasione della manifestazione denominata "TERRA MADRE – SALONE DEL GUSTO 2026"

ORDINA

dalle ore 8.00 di giovedì 24 settembre 2026 e sino a quando sarà rilevata presenza di pubblico nella giornata di domenica 27 settembre 2026

il divieto di:

A) vendita per asporto o cessione a qualsiasi titolo, da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazione per il commercio ambulante e di tutti gli standisti partecipanti alla manifestazione denominata "Terra Madre – Salone del Gusto 2026", di bevande contenute in bottiglie di vetro, lattine ovvero in altri contenitori idonei all'offesa, anche ove erogate da distributori automatici, i cui gestori dovranno provvedere a ogni misura e adempimento necessario per impedirne l'erogazione. Tali bevande potranno essere poste in vendita esclusivamente se a temperatura ambiente e debitamente confezionate;

B) consumo in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro e lattine e in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato, costituendo un pericolo per la pubblica incolumità;

C) detenzione in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro, lattine o in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato, costituendo un pericolo per la pubblica incolumità, nonché abbandono di tali contenitori al di fuori degli appositi raccoglitori per i rifiuti;

in tutte le aree di svolgimento della kermesse delimitate dalle seguenti vie nonché qualsiasi luogo in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione per la vendita ambulante di alimenti e bevande collegate all'evento:

1. in relazione dell'asse espositivo di via Roma/piazza Castello, nell'area cittadina comprendente le seguenti

vie:

- piazza Paleocapa tutta;
- piazza Lagrange tutta;
- piazza Carlo Felice tutta;
- via Roma tutta;
- piazza CLN tutta;
- piazza San Carlo tutta;
- piazza Castello tutta;
- piazzetta Reale tutta;
- Corte e Giardini di Palazzo Reale tutti.

Vie adducenti a via Roma lato via XX Settembre

- via Monte di Pietà tratto compreso tra via Roma e via XX Settembre (esclusa);
- via Bertola tratto compreso tra via Roma e via XX Settembre (esclusa);
- via Santa Teresa tratto compreso tra via Roma e via XX Settembre (esclusa);
- via Alfieri tratto compreso tra via Roma e via XX Settembre (esclusa);
- via Frola tratto compreso tra via Roma e via XX Settembre (esclusa);
- via dell'Arcivescovado tratto compreso tra via Roma e via XX Settembre (esclusa);
- via Buoizzi tratto compreso tra via Roma e via XX Settembre (esclusa);
- via Gramsci tratto compreso tra via Roma e via XX Settembre (esclusa);

Vie adducenti a via Roma lato via Lagrange/Accademia delle Scienze

- via Cesare Battisti tratto compreso tra via Roma e via Accademia delle Scienze (esclusa);
- via Principe Amedeo tratto compreso tra via Roma e via Accademia delle Scienze (esclusa);
- via Maria Vittoria tratto compreso tra via Roma e via Accademia delle Scienze/via Lagrange (escluse);
- via Giolitti tratto compreso tra via Roma e via Lagrange (esclusa);
- via T.R. di Montelera tratto compreso tra via Roma e via Lagrange (esclusa);
- via Cavour tratto compreso tra via Roma e via Lagrange (esclusa);
- via Buoizzi tratto compreso tra via Roma e via Lagrange (esclusa);
- via Gramsci tratto compreso tra via Roma e via Lagrange (esclusa).

2. in relazione dell'area espositiva di piazza Carlo Alberto, nell'area cittadina comprendente le seguenti vie:

- piazza Carlo Alberto tutta;
- via Principe Amedeo tratto compreso tra via Bogino e via Accademia delle Scienze;
- via Cesare Battisti tratto compreso tra via Bogino e via Accademia delle Scienze;
- via Carlo Alberto tratto compreso tra via Maria Vittoria e via Po.

3. in relazione dell'area espositiva di piazza Vittorio Veneto, nell'area cittadina comprendente le seguenti vie:

- piazza Vittorio Veneto tutta;
- via Po tutta.

Vie adducenti a piazza Vittorio Veneto lato via Matteo Pescatori

- via Giulia di Barolo tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via Matteo Pescatori (esclusa);
- via Vanchiglia tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via Matteo Pescatori (esclusa);
- via Bava tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via Matteo Pescatori (esclusa);
- lungo Po Cadorna tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via Matteo Pescatori (esclusa).

Vie adducenti a piazza Vittorio Veneto lato via Maria Vittoria

- via Plana tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via Maria Vittoria (esclusa);
- via della Rocca tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via Maria Vittoria (esclusa);
- via Bonafous tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via Maria Vittoria (esclusa);
- lungo Po Diaz tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via Maria Vittoria (esclusa);
- via Principe Amedeo tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via delle Rosine (esclusa).

Il presente provvedimento viene trasmesso al Comando del Corpo di Polizia Municipale di Torino ai fini della notifica, della più ampia diffusione e dell'esecuzione, nonché alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino – ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari per la sua attuazione e del coordinamento delle Forze di Polizia dello Stato.

AVVERTE

- che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- che l'inosservanza delle disposizioni di cui al **punto A)** della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. **650 C.P.**;
- che l'inosservanza delle disposizioni di cui ai **punti B) e C)**, fatta salva l'applicazione di sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti, è punita ai sensi dell'art. **7-bis, commi 1 e 1-bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**, con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 e con la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione;
- che è comunque fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Torino entro il termine di trenta giorni, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 7/8/1990, n.241 e s.m.i..

Autorità emanante: Città di Torino.

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento: Area 1 – Dipartimento Commercio – Divisione Amministrativa Commercio e OPI – Ufficio Manifestazioni Temporanee – via Meucci 4, Torino.

Il Sindaco

Firmato digitalmente da Stefano Lo Russo